

COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE
Provincia di Vicenza
Tel. 0445749032 - Fax 0445749504
E-mail: tributi@comune.tonezzadelcimone.vi.it

INFORMATIVA IMU ANNO 2012

Entrata in vigore

A decorrere dal 01.01.2012.

Chi deve pagare

Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili, assegnatari alloggi ex IACP - ATER - Cooperative Edilizie a proprietà indivisa.

Quali immobili riguarda

Aree edificabili, fabbricati a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. I terreni agricoli sono esenti da imposta.

Aliquote base stabilite dallo Stato

Abitazione principale e relative pertinenze	4 per mille
Fabbricati rurali strumentali	2 per mille
Altri tipi di immobili	7,6 per mille

Detrazione abitazione principale

- € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale in relazione alla quota di possesso, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, **le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile**;

- € 50,00 per ogni figlio del soggetto passivo, **dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa famiglia**, fino al compimento del 26° anno (per un importo massimo di € 400,00).

Cosa si intende per abitazione principale

Per abitazione principale si intende **un'unica unità immobiliare** nella quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono i fabbricati classificati esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. E' concesso considerare una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La base imponibile

Per i fabbricati è la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5);
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per le aree edificabili è il valore venale dell'area in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il Consiglio Comunale con delibera n° 7 del 17.05.2011 ha fissato i nuovi valori indicativi con decorrenza 01.01.2011.

Quota statale

Spetta allo Stato la quota del 50% dell'imposta calcolata con aliquota del 7,6 per mille, ad eccezione dell'imposta per abitazione principale e relative pertinenze e per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Lo Stato si è riservato di variare le aliquote IMU di propria competenza fino al 10.12.2012.

Termini di versamento solo per abitazione principale

L'Imu sull'abitazione principale potrà essere versata in tre rate. Nella prima e nella seconda rata si pagherà un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota del 4 per mille e le detrazioni previste.

Scadenze:

- entro il **18.06.2012** primo acconto per l'anno di imposta 2012;
- entro il **17.09.2012** secondo acconto per l'anno di imposta 2012;
- entro il **17.12.2012** versamento del saldo con l'eventuale conguaglio in caso di modifica di aliquota da parte del Comune e/o dello Stato.

In alternativa:

la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il **18.06.2012**, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e la detrazione, la seconda entro il **17.12.2012** a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata in caso di modifica di aliquota da parte del Comune e/o dello Stato.

Termini di pagamento per fabbricati rurali strumentali

La prima rata deve essere versata entro il **18.06.2012** nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base, e la seconda rata entro il **17.12.2012** a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata in caso di modifica di aliquota da parte del Comune e/o dello Stato.

Termini di versamento per fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni (che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012)

Per l'anno 2012 il versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il **17.12.2012**.

Termini di versamento per altre fattispecie

- entro il **18.06.2012** versamento dell'acconto per l'anno di imposta 2012 calcolato applicando l'aliquota base;
- entro il **17.12.2012** versamento del saldo con l'eventuale conguaglio in caso di modifica di aliquota da parte del Comune e/o dello Stato.

Modalità di pagamento

Esclusivamente con modello F24 per il versamento dell'acconto. A decorrere dal 01.12.2012 anche tramite apposito bollettino postale.

I codici tributo in vigore dal 18.04.2012 per il versamento con modello F24 sono i seguenti:

Tipologia immobile	Codice Tributo	
	Quota Comune	Quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	-
Rurali strumentali	3913	-
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri Fabbricati	3918	3919

Codice catastale

Il codice catastale del Comune di Tonezza del Cimone è D717.

Rendite catastali

Non sono variate. Per ricavare il valore imponibile dei fabbricati, a tali rendite deve essere applicata la rivalutazione del 5%.

Concessione in uso gratuito dell'abitazione a parenti:

In base alla Legge che disciplina l'IMU **non è più possibile beneficiare delle agevolazioni sulle abitazioni destinate ad abitazione principale concesse in uso gratuito a parenti, pertanto si applicherà l'aliquota ordinaria del 7,6 per mille.**

Dichiarazione:

Gli immobili già dichiarati ai fini ICI non devono essere dichiarati ai fini IMU. Per l'obbligo dichiarativo sorto dal 01.01.2012 la denuncia deve essere presentata entro il 30.09.2012. Si precisa che dal 01.10.2012 per le variazioni rilevanti ai fini IMU il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato in gg. 90 dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

L'Ufficio Tributi, **su richiesta del contribuente**, è a disposizione per la predisposizione dei conteggi e per la compilazione dei modelli F24 per effettuare il versamento in acconto e per qualsiasi eventuale informazione o chiarimento in merito.

Tonezza del Cimone, Maggio 2012

F.to Il Funzionario Responsabile
Segretario Comunale
Dr. Livio Bertoia